**Gli accordi matrimoniali latini su papiro: aggiornamenti, considerazioni materiali e testuali, con osservazioni su PSI VI 730 (\*)**

La scelta di proporre un contributo sui (pochi) accordi matrimoniali superstiti nei papiri latini deriva dal recente incremento degli esemplari noti, che permette di avanzare un primo tentativo di sintesi (1). Se finora, infatti, erano conosciuti solo PSI VI 730 e ChLA IV 249, adesso si aggiungono alla lista ChLA V 306[[1]](#footnote-1) e P.CtYBR inv. 4233 *recto*,[[2]](#footnote-2) che contribuiscono a offrire un quadro più ricco e più chiaro di questa tipologia documentale; nella trattazione verrà considerato anche P.Mich. VII 442, il quale, pur non potendo essere identificato con un accordo matrimoniale *tout court*, mostra le stesse caratteristiche diplomatiche di questa tipologia documentale. Seguono delle osservazioni su PSI VI 730, la cui comprensione è in parte agevolata dal confronto con i paralleli (2). Il formato e le diverse sezioni testuali dei documenti sono, infine, illustrati sinteticamente in una tabella (3).

**1. Gli accordi matrimoniali latini su papiro**

A fronte della documentazione in lingua greca, il numero dei documenti latini su papiro che preservano accordi matrimoniali è molto ristretto. Nell’elenco fornito di seguito, quattro testi su cinque rientrano nella tipologia dei ‘contratti di matrimonio’, come essa è stata spesso indicata negli studi papirologici (in questo contributo, in linea con la letteratura recente, si preferisce la definizione di ‘accordo’ o ‘documento matrimoniale’): essi registrano, prima della lista di beni dotali (e parafernali), l’avvenuta unione matrimoniale.[[3]](#footnote-3) Controversa è, invece, la natura di P.Mich. VII 442, in cui si fa riferimento a un matrimonio finito e che appare incentrato sull’ammontare della dote che Demetria aveva consegnato al suo ex marito C. Valerius Gemellus, soldato della *classis Augusta Alexandrina.* Il documento, alternativamente interpretato come *marriage certificate* (Sanders), *Dosbestellungsvetrag* (Wenger) o *contract of betrothal* (Fink), è stato successivamente identificato da Berger e Arangio-Ruiz come un accordo concernente la restituzione della dote. Esso viene preso in considerazione nel presente contributo poiché, pur differente nel contenuto e nel formulario, dal punto di vista diplomatico presenta forti affinità con gli accordi dotali latini.[[4]](#footnote-4)

I cinque documenti sono tutti datati o databili al II secolo o, al limite, alla fine del I secolo.[[5]](#footnote-5) Di seguito il loro elenco, in ordine cronologico di pubblicazione:

1. P.Tebt. II 687 descr. (1907);[[6]](#footnote-6)
2. PSI VI 730 (1920);[[7]](#footnote-7)
3. P.Mich. VII 442 (1947);[[8]](#footnote-8)
4. P.Mich. VII 434 (1947) + P.Ryl. IV 612 (1952) = ChLA IV 249 (1967);[[9]](#footnote-9)
5. P.CtYBR inv. 4233 (2020).[[10]](#footnote-10)
   1. **Analisi materiale, layout e caratteristiche paleografiche**

Un dato comune che appare rilevante è l’andamento della scrittura contro le fibre. In tre esemplari (PSI VI 730; P.Mich. VII 442; ChLA IV 249) su cinque la disposizione del foglio *transversa charta* si combina con la presenza delle sottoscrizioni autografe dei testimoni sul *verso* della *scriptura exterior*, disposte analogamente contro le fibre e dunque perpendicolari rispetto al testo sul *recto*, a una distanza di ca. 1,5-3 cm l’una dall’altra, in corrispondenza dei sigilli[[11]](#footnote-11) (sulla sinistra)*.* Questa disposizione del testo è caratteristica della forma assunta dal documento doppio su papiro in età romana e costituisce un’innovazione rispetto al periodo precedente.[[12]](#footnote-12) Se, infatti, la scrittura contro le fibre era già tipica della *Doppelurkunde* prima della conquista romana dell’Egitto, la presenza delle sottoscrizioni dei testimoni sul retro della *scriptura exterior* e trasversalmente a essa caratterizza nella documentazione papirologica il documento giuridico romano a doppia scritturazione;[[13]](#footnote-13) nel Vicino Oriente, le sottoscrizioni perpendicolari sul retro sono riscontrabili anche in alcuni esemplari non papiracei.[[14]](#footnote-14) Tale disposizione era verisimilmente influenzata dai dittici lignei, in cui nella pag. 4 si trovavano affrontate la *scriptura exterior* (a sinistra, disposta per traverso) e l’elenco dei testimoni (a destra). Il parallelo con i dittici di tavolette era stato già istituito dai primi editori di P.Mich. VII 434, i quali, tuttavia, pensavano a una riproduzione pedissequa del formato del codice: essi, infatti, ipotizzavano un foglio di papiro piegato al centro come un bifoglio e poi sigillato alle estremità laterali, con all’interno la *scriptura interior* e all’esterno la *scriptura exterior* e le sottoscrizioni dei testimoni.[[15]](#footnote-15) Il ritrovamento di P.Ryl. IV 612, contenente la *scriptura interior* del documento già noto da P.Mich. VII 434 (*scriptura exterior*), ha permesso a R. Marichal di confutare tale ipotesi, che peraltro teorizzava solo per gli accordi matrimoniali latini un formato diverso rispetto agli altri documenti doppi papiracei di età romana. Si può oggi pensare, con Marichal, a un adattamento del documento doppio romano su tavoletta al formato di *Doppelurkunde* già noto nel periodo ellenistico: quello di un *rotulus* di papiro scritto *transversa charta*, con in alto la *scriptura interior*, arrotolata o piegata e poi sigillata.[[16]](#footnote-16)

La forma del *diploma* per gli accordi matrimoniali non è nota solo dagli esemplari pervenutici. Essa si trova menzionata in un verbale di processo al cospetto dell’idiologo, BGU II 388, in cui il νομικός Flavius Iulius *alias* Sarapion afferma di aver redatto per uno degli imputati sia tavole di manomissione (ταβέλλας [ἐλευθε]ρώσεων) sia diplomi matrimoniali (δι|πλώματα γά[μων) e di averne le copie.[[17]](#footnote-17) In letteratura si parla genericamente di *tabulae* (o *tabellae*) *matrimoniales*, *nuptiales*, *dotis* (o *dotales*).[[18]](#footnote-18)

**1.1.1 I casi certi di *diplomata***

Quanto agli esemplari latini in nostro possesso, la doppia scritturazione è certa nel caso di ChLA IV 249, di cui sopravvivono entrambe le scritture, ed è facilmente ipotizzabile per PSI VI 730 e P.Mich. VII 442: già Marichal, infatti, aveva riconosciuto nei due papiri la *scriptura exterior* dei rispettivi atti, sulla base delle sottoscrizioni dei testimoni in trasversale sul *verso.*[[19]](#footnote-19) Tra questi documenti, particolarmente interessanti da un punto di vista diplomatico sono ChLA IV 249, di cui sono superstiti entrambe le scritturazioni, e P.Mich. VII 442, l’unico che, pur mutilo in alto e in basso,[[20]](#footnote-20) è completo in larghezza (26 cm) e offre così un’informazione sull’altezza originaria del rotolo.[[21]](#footnote-21) ChLA V 306, peraltro mutilo in basso, si distingue per la considerevole estensione in altezza (21,5 cm); molto testo sembra perduto nella lacuna di sinistra. L’altezza dei singoli *rotuli* non è, però, ricostruibile: va messo in conto un certo grado di variabilità, derivante sia dalla diversa lunghezza degli elenchi dei beni dotali ed extradotali sia dal fatto che non tutti i documenti presentavano le stesse sezioni testuali, come si evince dalla tabella in appendice (3). Di tale variabilità nell’estensione degli atti dà conferma P.CtYBR inv. 4233, dove il testo dell’atto (benché il papiro sia mutilo in basso) appare quasi interamente conservato, pur in stato precario: lo dimostra la formula di datazione finale (rr. 11-12), seguita da due righi in greco. Come d’uso, le due redazioni di ChLA IV 249 sono state vergate dalla stessa mano, quella *interior* con una scrittura di modulo leggermente inferiore.[[22]](#footnote-22) P.Mich. VII 442 è interessante anche perché si sono conservate tutte le sottoscrizioni dei testimoni, per un totale di sette (in greco); lo stesso numero è ipotizzabile in base al testo perduto sul *recto* per ChLA IV 249 (sei sottoscrizioni superstiti, cinque in greco e una in latino) e PSI VI 730 (tre sottoscrizioni superstiti, due in greco e una in latino).[[23]](#footnote-23) In tutti e tre i casi le sottoscrizioni sono autografe e scritte a destra del sigillo corrispondente, ora perduto;[[24]](#footnote-24) ciò fa sì che esse siano separate da spazi bianchi (ca. 1,5-3 cm) di ampiezza piuttosto uniforme all’interno dello stesso documento, tranne per la seconda sottoscrizione in P.Mich. VII 442, molto ravvicinata alla prima, anche a causa della scrittura di modulo grande e tendente a salire verso l’alto. Le sottoscrizioni sono disposte su due righi brevi, il secondo più breve del primo, in PSI VI 730 e in P.Mich. VII 442 (dove il secondo rigo è in forte *eisthesis* e a volte occupato solo da una parola), mentre in ChLA IV 249 si estendono in lunghezza su un solo rigo (tranne nella prima, in cui lo scrivente va a capo senza *eisthesis*[[25]](#footnote-25)). Sanders ha riconosciuto influssi della scrittura latina nella maggior parte delle sottoscrizioni greche di P.Mich. VII 442, così come in una di ChLA IV 249.[[26]](#footnote-26)

L’unico accordo matrimoniale di cui sia sopravvissuta la doppia scritturazione, ChLA IV 249, offre l’occasione di analizzare il rapporto tra le due redazioni.

Secondo un’ipotesi consolidata, a seguito della progressiva perdita di importanza della *scriptura interior*, quest’ultima sarebbe stata scritta successivamente a quella *exterior*. Tale teoria si basa, da un lato, sulla tendenza a ridurre la *scriptura interior* a un mero sunto dell’atto,[[27]](#footnote-27) dall’altro sulla frequenza con cui la *scriptura interior*, pur equivalente a quella *exterior* da un punto di vista testuale, risulta graficamente compressa e più ricca di abbreviazioni, come se lo scriba si fosse dovuto adeguare allo spazio lasciato libero in alto.[[28]](#footnote-28) D. Rathbone ha osservato che, essendo la *scriptura interior* garanzia di autenticità, non vi è una ragione procedurale nella concezione romana per la quale dovesse essere redatta per ultima, come sembrano dimostrare i casi in cui essa contiene omissioni corrette nella versione *exterior*; l’attenzione a quest’ultima da un punto di vista tanto paleografico quanto testuale è un elemento della prassi orientale.[[29]](#footnote-29)

In linea con queste osservazioni, un esempio di maggiore correttezza della *scriptura exterior* è offerto proprio da ChLA IV 249, che da un punto di vista diplomatico presenta diversi elementi di rispondenza al documento doppio romano: la *scriptura interior* è una versione integrale dell’atto e non un suo sunto; nella stessa direzione vanno il numero delle sottoscrizioni dei testimoni (sei conservate, verisimilmente per un totale originario di sette) e la loro disposizione sul *verso* in trasversale rispetto alla *scriptura exterior*. Dal punto di vista testuale, tuttavia, la *scriptura interior* contiene errori e omissioni di varia entità: dalla ripetizione *semis semis* (*int*. r. 4) per *semis quadr]ạns* (*ext*. r. 6) alle più significative omissioni nella lista dei beni immobili[[30]](#footnote-30) (*int*. rr. 4-5, *ext*. rr. 5-8) fino all’impropria collocazione dei *parapherna*, non oggetto di *aestimatio*, nel mezzo dell’elenco dotale.[[31]](#footnote-31) Marichal spiegava queste incongruenze ipotizzando che le due redazioni fossero state copiate indipendentemente dallo stesso antigrafo.[[32]](#footnote-32) Sul problema della priorità di stesura non offre elementi dirimenti l’analisi della *mise en page*, inficiata dalla perdita dei margini; si può, però, osservare che, anche se la *scriptura exterior* non mostra perizia calligrafica, la *scriptura interior* è di modulo lievemente inferiore e presenta un ricorso più diffuso alle abbreviazioni. Pur non potendo stabilire con certezza se ciò sia dovuto alla necessità dello scrivente di adeguarsi allo spazio lasciato libero, sembra evidente la cura maggiore posta alla correttezza della *scriptura exterior*.

**1.1.2 I casi incerti di *diplomata***

Diversamente dagli altri paralleli, la natura di documenti doppi non è certa per ChLA V 306 e P.CtYBR inv. 4233, a causa dell’assenza dei testimoni sul *verso*. Un indizio è costituito, però, dalla scrittura contro le fibre, in base alla quale si può ipotizzare che dei due testi sopravviva un’unica scritturazione, come nel caso di PSI VI 730 e P.Mich. VII 442; benché non sia possibile affermare con certezza di quale delle due versioni si tratti, l’analisi paleografica può essere d’aiuto.

L’eleganza della scrittura e della *mise en page* che accomuna PSI VI 730 e P.Mich. VII 442,[[33]](#footnote-33) infatti, ben si accorda alla *scriptura exterior* di un documento, la quale era in genere vergata con maggiore cura calligrafica e in uno specchio di scrittura più esteso in lunghezza (con modulo e spazi interlineari maggiori), con margini laterali più ampi; la *scriptura interior*, invece, è frequentemente di esecuzione più rapida e di modulo inferiore.[[34]](#footnote-34) Ciò è osservabile anche in ChLA IV 249: benché, infatti, in quest’ultimo la *scriptura exterior* (P.Mich. VII 434) sia poco elegante e di aspetto fitto a causa degli stretti spazi interlineari, la *scriptura interior* (P.Ryl. IV 612) presenta comunque un modulo minore*.*

Dal punto di vista paleografico, ChLA V 306 mostra un livello di formalità intermedio tra PSI VI 730 e P.Mich. VII 442, da un lato, e dall’altro ChLA IV 249 e P.CtYBR inv. 4233.

Il *verso* di ChLA V 306 è bianco, mentre quello di P.CtYBR inv. 4233 preserva tracce di scrittura greca, ma disposta lungo le fibre e, dunque, difficilmente interpretabile come i resti delle sottoscrizioni di testimoni. Si potrebbe, allora, ipotizzare che di entrambi i documenti si sia preservata la *scriptura interior*. La sostanziale accuratezza della scrittura e l’ampiezza degli spazi interlineari di ChLA V 306 pare, però, di ostacolo e lascia ipotizzare che si tratti della *scriptura exterior* di un documento doppio recante le sottoscrizioni dei testimoni in calce sul *recto*, come in altri paralleli.[[35]](#footnote-35) Un’ipotesi analoga per P.CtYBR inv. 4233 sembra supportata non tanto dalle caratteristiche paleografiche e di layout (che ricordano quelle di ChLA IV 249), ma dai resti dei due righi in greco alla fine del *recto*, che potrebbero appartenere proprio alle sottoscrizioni dei testimoni.

**1.2 Aspetti formulari e linguistici**

Se da un punto di vista diplomatico l’identificazione di ChLA V 306 e P.CtYBR inv. 4233 con un documento doppio resta un’ipotesi, è, però, interessante notare che in età romana nessuno dei numerosi documenti matrimoniali greci dell’Egitto presenta doppia scritturazione eventualmente associata alla scrittura contro le fibre;[[36]](#footnote-36) queste caratteristiche, invece, si riscontrano nella documentazione papirologica in greco (oltre che in lingua locale) di altre province orientali, dove mancano, al contrario, testimoni latini.[[37]](#footnote-37)

In realtà, questo discorso può essere allargato dagli accordi matrimoniali alle varie tipologie di atti negoziali. In età romana la doppia scritturazione caratterizza documenti di vario genere oltre a quelli matrimoniali (compravendite, ricevute di *deposita*, dichiarazioni giurate, copie autenticate di petizioni) in lingua greca o latina.[[38]](#footnote-38) Tuttavia, relativamente alla provincia egiziana, non sembra casuale la diversa distribuzione delle tipologie documentali tra le due lingue: l’Egitto romano, infatti, non ha restituito negozi scritti in greco nella forma del documento doppio su papiro, a meno che non fossero di altra origine.[[39]](#footnote-39) La documentazione dell’Arabia, della Giudea e della Siria, invece, testimonia la produzione di documenti giuridici in greco nel formato di *Doppelurkunde* in età romana; essa, com’è stato osservato, rivela un tentativo di conformità al modello romano, laddove la stessa scelta della lingua è stata messa in relazione con la volontà dei *peregrini* di confezionare documenti giuridici accettabili per le autorità romane.[[40]](#footnote-40)

Il quadro offerto dalla documentazione egiziana prima del 212 è in linea con la ‘bicromia’ evidenziata da E. Meyer per l’Egitto, in cui sono i cittadini romani a ricorrere al *diploma* su papiro per atti che nella prassi occidentale venivano redatti con doppia scritturazione su *tabulae*, in contrasto con i tentativi di conformazione al formato del documento giuridico romano da parte di *peregrini* nel Vicino Oriente.[[41]](#footnote-41) In questo contesto, sembra da enfatizzare la scelta della lingua latina per la redazione di atti che non la richiedevano formalmente, come gli accordi matrimoniali, al fine di evidenziare lo status delle parti e la conformità al diritto romano dell’atto stesso.[[42]](#footnote-42) Più in generale, queste considerazioni vanno estese anche ai documenti doppi latini non prodotti nella provincia egiziana: tra i *diplomata* latini su papiro trovati in Egitto ma certamente di diversa origine, si ricordano la copia autenticata di una petizione di veterani al governatore provinciale della Giudea (PSI IX 1026: Cesarea di Palestina, 155[[43]](#footnote-43)), la compravendita di uno schiavo (P.Lond. II 229, p. XXI: Seleucia di Pieria, 166[[44]](#footnote-44)) e il sopraccitato accordo dotale conservato in P.Mich. VII 442 (Cesarea di Mauretania, II sec.).

Quanto ai documenti matrimoniali, osserveremo che il layout del documento doppio romano e l’uso della lingua latina si accompagnano a un frasario standardizzato (da ricondurre all’intervento di νομικοί) nella parte iniziale e formulare dell’atto,[[45]](#footnote-45) che li iscrive nel contesto del diritto romano: si pensi in particolare alla menzione della procreazione di figli legittimi come esplicito scopo del matrimonio e al riferimento alla legislazione augustea, che nella documentazione greca d’Egitto non compaiono prima del IV secolo.[[46]](#footnote-46) Indizio del ricorso strumentale al latino da parte di cittadini romani grecofoni è la sezione successiva, dedicata all’accordo dotale, che mostra frequenti fenomeni di interferenza dal greco, in particolare a livello lessicale;[[47]](#footnote-47) lo stesso vale per l’uso del greco nelle sottoscrizioni dei testimoni, in genere provenienti dallo stesso milieu dell’emittente del documento. L’uso di termini greci traslitterati piuttosto che dei corrispettivi latini rivela che l’uso del latino, non obbligatorio per questo tipo di accordi, è funzionale a evidenziare la ‘romanità’ di questi atti e la natura di cittadini romani delle parti.[[48]](#footnote-48) Questo fenomeno è particolarmente evidente in ChLA IV 249, il cui testo è meglio conservato, dove le parole di mutuazione greca indicano oggetti d’uso muliebre (vesti, gioielli, vasellame e statuette di culto) oppure qualificano il terreno secondo la categoria fiscale o il tipo di coltivazione;[[49]](#footnote-49) negli altri documenti occorrono solo esempi del primo gruppo, anche perché nel testo superstite non sono elencati beni immobili.[[50]](#footnote-50) Il cattivo stato di conservazione di questi accordi dotali non consente un adeguato confronto con ChLA IV 249; si può solo osservare che in PSI VI 730 la presenza del greco sembrerebbe meno pervasiva che in ChLA IV 249: si vedano gli accusativi latini *catellam* e *inaures* (r. 6), *anulum* (r. 7), *paenulam* (r. 9), *sart[aginem* (r. 12), *ḷabellum* (r. 13).[[51]](#footnote-51) È stato evidenziato che in questo accordo le traslitterazioni dal greco sono in alcuni casi adattate alla morfofonologia latina, in altri riproducono la desinenza greca.[[52]](#footnote-52) Quanto agli altri testi, se in PSI VI 730 e in P.CtYBR inv. 4233 si riconoscono solo grecismi adattati,[[53]](#footnote-53) ChLA V 306 mostra una situazione particolare: benché il papiro sia in questo punto piuttosto danneggiato, sembra potersi riconoscere al r. 6 la traslitterazione diλήκυθος, vaso per unguenti (*lẹcỵṭḥ  ̣*), in cui si nota la corretta resa di θ come *th*, ma l’incertezza dell’ultima lettera non permette di esaminarne la morfologia.[[54]](#footnote-54) Le tracce appaiono compatibili con una *a* finale piuttosto che con -*um* (*lecythum*) oppure -*on* (*lecython*): si otterrebbe la forma *lẹcỵṭḥạ*, che, in quanto singolare (è determinata dal numerale *I*), sarebbe un nominativo (e non un accusativo, come ci aspetteremmo) di prima declinazione. La scelta della declinazione può essere derivata dal genere femminile di λήκυθος, mentre l’errore nel caso ricorda significativamente la forma *lecythoe duae* di ChLA IV 249, anche in quel caso in nominativo nel contesto di un elenco di beni dotali in accusativo, spiegata da Adams come ‘unmarked (nominative) case-form’.[[55]](#footnote-55) Nella lista dotale di ChLA V 306 sono usati due termini latini: *in]ạụṛẹṣ*, r. 4 (anche qui, comein PSI VI 730, scelto invece di *enotion <* ἐνώτιον,[[56]](#footnote-56) occorrente in ChLA IV 249) e *ampullas*, r. 6 (di cui si osserva la concorrenza con il greco λήκυθος, usato talvolta per tradurlo: *TLL* *s.v*.). In P.Mich. VII 442 colpisce l’indicazione dei connotati personali, che ricorda i documenti giuridici greco-egizi; a livello linguistico, si segnala in particolare il costrutto *lentigo malo dextro.*[[57]](#footnote-57)

Quanto alle sottoscrizioni, si osserva che i nomi dei testimoni occorrono sempre in nominativo in ChLA IV 249 e PSI VI 730, mentre appaiono anche in genitivo in P.Mich. VII 442, verisimilmente a sottintendere la parola *sigillum*. Solo in ChLA IV 249 il nome è accompagnato dalla forma verbale ἐσφράγισα/*signavi.*[[58]](#footnote-58)

1. **Osservazioni su PSI VI 730[[59]](#footnote-59)**

Il documento preserva un frammento dell’accordo matrimoniale con cui M. Antonius Marcellus dà in moglie sua figlia Antonia Thaisarion[[60]](#footnote-60) a M. Flavius Silvanus (?).

Nel testo, conformemente agli altri documenti matrimoniali latini noti, si riconoscono due parti principali: la prima registra l’avvenuto matrimonio e la costituzione della dote; nella seconda, verisimilmente la più significativa a fini probatori, vengono enumerati i beni dotali (sezioni I-III della tabella al punto 3). Il parallelo più utile è costituito da ChLA IV 249, il meglio preservato tra gli accordi matrimoniali su papiro.

Nella prima sezione, il padre della sposa dichiara di darla in moglie al marito allo scopo di procreare figli legittimi, secondo la legislazione augustea. La frase con cui il padre consegna la figlia in sposa a M. Flavius Silvanus si può così ricostruire (rr. 1-3):

*M. Antonius Ṃạrcelluṣ [- - - Anto-]*

*-niam Thaisariọṇ filiam s[uam virginem e lege Iulia quae de maritandis]*

*ordinibus laṭạ est libero[rum procreandorum causa in matrimonio collocavit]*

Nella lacuna al r. 1 dovevano essere indicati elementi qualificanti il padre della sposa. Quest’ultimo è stato considerato un cavaliere o un veterano sulla base di due diverse proposte di lettura della fine del rigo: dopo *Marcellus*, l’*editor princeps* Schiaparelli leggeva dubitativamente *[e]q[ues*, mentre Sanders proponeva *m[iles missicius.*[[61]](#footnote-61)Nessuna delle due ricostruzioni è ad oggi verificabile, poiché nel r. 1 non restano tracce di inchiostro dopo il nome del padre e, anzi, la stessa *s* finale di *Marcellus* non è interamente conservata. L’appartenenza di M. Antonius Marcellus al *milieu* militare, pur non provabile, è comunque verisimile per la tipologia del documento; si consideri, inoltre, che i primi due testimoni sul *verso* potrebbero essere veterani.[[62]](#footnote-62)

Quanto all’integrazione del r. 2, essa riprende quella proposta da Schiaparelli su suggerimento di V. Arangio-Ruiz, *s[uam ex lege Iulia quae de maritandis] | ordinibus*,[[63]](#footnote-63) ma diversamente da quest’ultima presuppone che la sposa fosse connotata come *virgo*, sia per il parallelo con ChLA IV 249[[64]](#footnote-64) sia per ragioni di spazio, poiché altrimenti il rigo avrebbe un’estensione troppo ridotta rispetto al r. 3. Il richiamo alla *lex Iulia de* *maritandis ordinibus* (18 a.C.), rr. [2]-3, è in realtà in buona parte in lacuna; esso, tuttavia, è ora integrabile con certezza in base non solo a ChLA IV 249, ma anche a P.CtYBR inv. 4233, 2.[[65]](#footnote-65)

Al r. 3, l’espressione *liberorum procreandorum causa* è attestata nei papiri latini in ChLA IV 249 e P.CtYBR inv. 4233 e, nella variante *liberorum creandorum causa*, in ChLA V 306.[[66]](#footnote-66) Nello stesso rigo, infine, in base a P.Mich. VII 434, 3 e a P.CtYBR inv. 4233, 3, si può integrare l’espressione formulare *in matrimonio collocavit*;[[67]](#footnote-67) la frase ricorre anche nelle fonti giurisprudenziali: D. 48.5.24 (23) pr. e D*.* 16.3.27 (vd. anche D. 32.41.7, *pater virginem filiam nuptum collocavit*[[68]](#footnote-68)).Si osservi, per inciso, come la formularità della fraseologia e verisimilmente la somiglianza nelle dimensioni e nel layout del foglio originario comportino l’occorrenza della stessa espressione al r. 3 di tutti e tre i testimoni.

Quanto alla costituzione della dote, vale la pena di sottolineare l’uso del verbo *spoponditque* (r. 4), seguito dal nome dello sposo in dativo, *M. Flavio Sil[vano*. In ChLA IV 249, invece, il nome del marito occorre prima in nominativo, come soggetto di un verbo caduto in lacuna (*uxorem duxit* secondo Marichal) e poi è richiamato da un pronome in dativo come destinatario della dote (*eique dotis dixit et dedit* …).[[69]](#footnote-69)

Innanzitutto si osserva che, al di là della diversità di formulazione dei due documenti, l’uso del dativo per lo sposo lo connota in entrambi come destinatario della dote:[[70]](#footnote-70) si può, dunque, integrare al r. 4 di PSI VI 730 *M. Flavio Sil[vano omnia quae infra scripta sunt pro eadem] |supra scripta* oppure *omnes res (?) quae infra scriptae sunt* etc.[[71]](#footnote-71) Da un punto di vista testuale, sembrerebbe plausibile un riferimento esplicito alla dote, forse con la formula *dotis nomine* (*spoponditque* | *M. Flavio Sil[vano dotis nomine omnia quae infra scripta sunt pro eadem] |supra scripta*), ma in questo modo il rigo eccederebbe in lunghezza rispetto ai precedenti.

A proposito del verbo usato, inoltre, *spoponditque* lascia pensare, diversamente da ChLA IV 249 e P.Mich. VII 442,[[72]](#footnote-72) a una *promissio dotis*: D. 29.2.98; per una vera e propria *stipulatio* vd. *AE* 2016 num. 2034. Si ricorda qui che, prima della pubblicazione della *scriptura interior* di ChLA IV 249 (P.Ryl. IV 612), gli editori avevano proposto la lettura *ṣp̣[opo]nḍ[it* in P.Mich. VII 434, 4, riconoscendovi una *promissio dotis.*[[73]](#footnote-73)

Il testo sul *verso*, come anticipato, preserva le sottoscrizioni, probabilmente autografe, di tre testimoni, le prime due in greco, la terza in latino.[[74]](#footnote-74)

I precedenti editori riconoscevano tracce di sei righi di scrittura, mentre ne restano visibili cinque: dopo il r. 4 rimane un unico rigo, ossia quello che nelle precedenti edizioni era indicato come r. 6. Il fatto che l’ultimo rigo superstite sia il r. 5 e non il r. 6 concorda con il layout di queste sottoscrizioni, poiché, come gli altri righi dispari, è più lungo e riporta tracce del nome del testimone. Osservando la struttura delle tre sottoscrizioni superstiti, infatti, si nota che ognuna occupa una coppia di righi di dimensioni diseguali (rr. 1-2; 3-4; 5-[6]):[[75]](#footnote-75) nel primo rigo della coppia, il più lungo, viene indicato il nome completo di chi sottoscrive, nel secondo, decisamente più breve, probabilmente la sua qualifica, dato che il *cognomen* era stato già indicato sopra.

1 ] Ν̣ο̣[υ]μίσσιος Κρίσπ̣ος

2 ]α ̣ [ ̣]ος

3 ]  ̣ Ἀ̣ν̣τών̣[ιος][[76]](#footnote-76) Ἡρκουλανός

4 ] ̣ ̣ [ ̣ ̣]νος

5 ]  ̣  ̣ [ ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ pro  ̣ [[[77]](#footnote-77)

– – –

Sembra possibile l’identificazione del primo testimone, Numissius Crispus (*verso*, r. 1) col veterano C. Numissius Crispus che compare in qualità di *familiae emptor* in P.Select 14, 30, una traduzione greca di un testamento romano *per aes et libram* proveniente dall’Arsinoite.[[78]](#footnote-78) Anche se non è nota la provenienza di PSI VI 730, acquistato sul mercato antiquario, proprio il nome Numissius lascia pensare all’Arsinoite, essendo attestato tra II e III secolo soltanto in questo nòmo.[[79]](#footnote-79) Non è da escludersi che la qualifica di veterano fosse espressa per i primi due testimoni del presente documento.[[80]](#footnote-80)

1. **Appendice: Formato e struttura degli accordi matrimoniali latini**[[81]](#footnote-81)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ChLA IV 249 | PSI VI 730 | ChLA V 306 | P.CtYBR inv. 4233 |
| Formato | Documento doppio scritto *transversa charta.* È l’unico di cui sopravvivano le due redazioni. | Documento doppio scritto *transversa charta* | Documento doppio (?) scritto *transversa charta* | Documento doppio (?) scritto *transversa charta* |
| I. Dichiarazione del padre di aver dato in sposa la figlia conformemente alla legislazione augustea | *ext*. rr. 1-4 (cf. *int*. rr. 1-3):  [C(aius) Antistiu]ṣ Nomissianus filiam suam virginem [Zenarion e lege |  Iuli]ạ quae de maritandis ordinibus lat[a est liberorum pro|creando]rum causa in matrimonio eam collo[cavit, uxorem eam | duxit] M(arcus) Petronịus Servillius | rr. 1-3:  M. Antonius Ṃạrcelluṣ [- - - Anto]|niam Thaisariọṇ filiam s[uam virginem e lege Iulia quae de maritandis] | ordinibus laṭạ est libero[rum procreandorum causa in matrimonio collocavit] | rr. 1-2:  [- - -]  ̣  ̣  ̣ọ liberorum creandọruṃ | [causa - - -] | rr. 1-4:  [±26] ̣ ḅc̣[ ̣] ̣ ṃ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ c̣o  [filiam suam | ±10 virginem e leg]e Ịulia quae de mariṭạṇḍis or[dinibus lata |  est in matrimonio eam] c̣ọlocavit, Ti(berius) Claudius Puro [Heraclianus | uxorem duxit |
| II. Costituzione di dote | *ditio et datio dotis*  *ext*. rr. 4-5 (cf. *int*. rr. 3-5):  eique ḍ[otis dixit et dedit ea omnia | quae i(nfra) s(cripta) s(unt) pro ead]ẹm s(upra) s(cripta): | *promissio dotis*  rr. 4-5:  spoponditque M(arco) Flavio Sil[vano - - - omnia q(uae) i(nfra) s(cripta) s(unt) pro eadem] |s(upra) s(cripta) | *promissio dotis (?)*  rr. 2-3:  [spoponditque (?) - - -]ịo Pọllia Gemello | [- - - q]ụạe infṛa scriptạe sunt (lo sposo al r. 2 è in dativo: cf. PSI VI 730) | *ditio et datio dotis (?)*  Perduta al r. 4 (lo sposo al r. 3 è in nominativo: cf. ChLA IV 249) |
| III. Elenco dei beni dotali ed extradotali (interferenza lessicale dal greco) | *ext*. rr. 5-15 (cf. *int*. rr. 4-11):  a‹d› vicu[m] P̣hiladel[phiam paternas ab iuger(a) dua | et semis et quadr]ạns catoecicas in loco Cor[±16 | ±11 in eo]ḍem vico paternas amm[inas tres et semis, par|tem dimidiam   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ a]ṃpelitis et iṇ [au]ṛẹis enotion p[e]rloṇ|[gum tetar(ta) dua et semis] cottatia tetar(ta) una et seṃis, fiunt te[ta]ṛ(ta) IIII | [arge]ṇṭ[e]ạ c̣ḷạṛịạ p̣ạṛ ụṇum pondo stateri VII et in vẹṣte aestumat[a] tuni|[ca e]ṭ palliolum et pallium Scyrina dr(achmarum) Aug(ustarum) CDXXX et heratianon et ẹp̣ị|[car]ṣium et aeramenta Venerem et cadium dr(achmarum) Aug(ustarum) XXXXVIII et osyptrum et arca | [  ̣  ̣  ̣  ̣]ṣ, lecythoe duae et cadiụṃ alter(um) statmo mnae ṾỊỊ quadr(ans) et arclam li|[gnea]m, cathedran, pyxidam, cọphiṇum et servam paternam Heraidan et | [pa]ṛaferṇa tunica et palliol(um) tribacum. | rr. 5-15:  in ornamentis aureis po[n(do) - - -] |catellam tet(artοrum) X s(emis), inaures [- - -] |anulum tetartοrum II, cottatia [- - -] |pon(do) unciae tres [- - -] | paenulam coccinam [- - -] | rerum trium palḷ[- - -] |C̣CXX, item in aera[mentis - - -] |mnaẹ III et sart[aginem - - -] |XXII, ḷabellum po[n(do) - - -] |XXX, scaphiu pon(do) [- - - | ±11] ̣ ̣ ̣ [  – – – | rr. 4-7:  in]ạụṛẹṣ II tetartorum | [- - - aes]ṭụṃạṭạ dr(achm-) | [- - -] lẹcỵṭḥ  ̣ I ampullas | [- - -]ỊI | rr. 4-5:  ] ̣ ̣ ẹ subricopallium I ̣ ̣ ụm[±10 | ±16 denarios] sexaginta qui fiunṭ [(denarii) LX ±10] |
| IV. Dichiarazione dello sposo di aver ricevuto la dote |  |  | rr. 9-10:  dixit se (?) a]c̣cẹpiṣṣe C. Iulius | [- - - doti]ṣ (?) noṃ[i]ṇe | r. 6:  Her]aclianus accẹpisṣẹ ̣[ |
| V. *Donatio ante nuptias* | *ext*. rr. 15-16 (cf. *int*. rr. 11-12):[[82]](#footnote-82)  Item et M(arcus) P̣etronius Servillius | [sua]ṃet ipse intulisse se dixi[t a]d vic[um Philadel(phiam) pa]ṭerna iug(era) fr(umentaria) duas in loc̣o  – – – |  |  | rr. 7-10 (?):[[83]](#footnote-83)  ] aereos uti co ̣ [ ̣]ṣ ̣ [±18 | ±22]ụef̣ ̣ ̣ eḷ ̣ ẹ ̣ [ ̣] ̣ ̣ [±22 | ±22]ẹ Heracliano [ ̣ ̣ ̣]ḷị ̣ [±16 | ±22]ṣe dari prae ta[ ̣ ̣] ̣ ẹ[ |
| V. Doveri dei coniugi (?) |  |  | rr. 11-13:  ]  ̣ f̣[u]ṭura  | [- - -] Gemellum  | [- - -]  ̣  ̣ [ ̣]  ̣ iumve facere | rr. 7-10 (?) |
| VI. Disposizioni ereditarie per eventuali figli una volta divenuti puberi |  |  | rr. 14-20:  ]  ̣  ̣  ̣ [ ̣]  ̣  ̣ [ ̣ ̣]ṾI̅ p̣ạṛṭes | [- - - filioru]ṃ filiarumve | [- - - an]ṇọruṃ XIIII natus | [native - - - ]  ̣  ̣ ̣ [ ̣]ṾI̅ paṛtes | [- - - filioru]ṃ f̣iliarumve | [- - - annor]ụm XIIII natus natịve | [- - -]  ̣ [ ̣  ̣  ̣]ḅ[±6]  ̣  ̣ ịve  – – – |  |
| VII. Datazione[[84]](#footnote-84) |  |  |  | *Datazione consolare e per anno di regno*  rr. 11-12:  Petronio Mamertino et Tine]io Rufo co(n)s(ulibus) ạ[n]ṇọ X̣̅ X̅ Ị̅̅ Ị̅ ̅ Ị[mp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli | Commodi Antonini Aug(usti) Sar]matici G̣ erm[a]ṇ[i]c̣ị ṃạ[ximi mense - - - die - - - |
| VII. Sottoscrizioni dei 7 (?) testimoni | Sul *verso* a 90° rispetto alla *scriptura exterior*  Restano le sottoscrizioni in greco e in latino di 6 testimoni | Sul *verso* a 90° rispetto alla *scriptura exterior*  Restano le sottoscrizioni in greco e in latino di 3 testimoni | Sul *recto* sotto la *scriptura exterior* (?)  Perdute | Sul *recto* sotto la *scriptura exterior* (?)  rr. 13-14 (?):  ]των μ[ ̣ ̣] ̣ [ ̣ ̣] ̣ [ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ [- - - | - - -]εταρκα[ ̣̣ ̣] ̣ [  – – – |

L. C. Colella

Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’

[luciaconsuelo.colella@unina.it](mailto:luciaconsuelo.colella@unina.it)

1. (\*) La ricerca che ha portato a tali risultati è stata finanziata dall’European Research Council (ERC) all’interno del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon2020 (Grant agreement no 636983); ERC-PLATINUM project ‘Papyri and LAtin Texts: INsights and Updated Methodologies. Towards a philological, literary, and historical approach to Latin papyri’, Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ – P.I. Maria Chiara Scappaticcio. Ringrazio la P.I. e tutto il team di progetto per la proficua discussione sul contributo, nonché Dominic W. Rathbone per aver letto il testo. Le edizioni dei documenti latini e latino-greci su papiro qui citati confluiranno nel *Corpus of Latin Texts of Papyrus* (*CLTP*).

   La riedizione del frammento è stata da me curata in un contributo per ora inedito, dal titolo provvisorio *P. Tebt. II 686 descr. = ChLA V 306 riedito: un accordo matrimoniale latino*. [↑](#footnote-ref-1)
2. A. Bernini, *Un contratto dotale latino-greco P.CtYBR inv. 4233*, «ZPE» 216 (2020), pp. 258-264. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sulla terminologia e sulla problematica definizione di ‘contratto’ vd. J. Urbanik, *Divorce*, in J. G. Keenan-J. G. Manning-U. Yiftach-Firanko (eds), *Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest. A Selection of Papyrological Sources in Translation, with Introductions and Commentary*, Cambridge 2014, pp. 154-190; U. Yiftach-Firanko, *Marriage and Marital Arrangements. A History of the Greek Marriage Document in Egypt. 4th century BCE – 4th century CE*, München 2003 (cui si rimanda per la documentazione in lingua greca); cf. già O. Montevecchi, *Ricerche di sociologia nei documenti dell’Egitto greco-romano. II. I contratti di matrimonio e gli atti di divorzio*, «Aegyptus»16 (1936), pp. 3-83, in part. p. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Su P.Mich, VII 442 vd. *infra* n. 8. Non è qui considerato P.Wisc. II 50 (165; TM 15894), repertorio di formule per diverse tipologie documentali, tra cui atti di matrimonio (rr. 20-22). Per la documentazione su tavolette vd. la *tabella dotis* T.Alb. 1 (Theveste, 17.IX.493?; TM 114360, su cui vd. H. Weßel, *Das Recht der Tablettes Albertini*, Berlin 2003) e l’accordo matrimoniale del 344 edito in *AE* 2016 num. 2034, nel quale si notano il ricorso alla *stipulatio* (*stipulatus est Geminius Numerius pater Gem|[i]niae Donatillae spopondit Iulius Iulianus sponsus*, *verso* rr. 2-3) e la formula *liberorum procreandorum causa* (*recto* B r. 4); cf. CIL IV 2114, del 241.

   Quanto a P.Mich. VII 444 (IIex. sec.; TM 78526; immagine in rete: <https://quod.lib.umich.edu/a/apis/x-1619>), l’*ed. pr.* Sanders lo ha identificato con un accordo matrimoniale sulla sola base delle sottoscrizioni dei testimoni (P.Mich. VII, p. 65), notando che esse sono autografe e in nominativo come in P.Mich. VII 434 (*infra* n. 9), mentre altrove, come nelle dichiarazioni di nascita, sarebbero scritte in genitivo dalla stessa mano che ha vergato il corpo dell’atto. La presenza di sottoscrizioni in nominativo, tuttavia, non è tipica dei documenti relativi al matrimonio (vd. P.Diog. 1, dichiarazione di nascita; 1.V.127; TM 15712; cf. P.Mich. VII 442, *infra* n. 8, dove esse sono per la maggior parte in genitivo). L’autografia delle sottoscrizioni, inoltre, dipende dalla natura di copia o di originale dell’atto: vd*. e.g*. la copia certificata della *professio* di Herennia Gemella, P.Mich. III 166 (13.IV.128; TM 78515). Si considerino anche le correzioni ai rr. 1 e 7 del testo latino di P.Mich. VII 444 proposte da J. F. Gilliam, *Review to P.Mich. VII*, «AJP» 71 (1950), pp. 432-438, in part. p. 435: r. 1: *] sine tuto[re* anziché *]rine tuto[re*; r. 7: *] liberta[* anziché *]ḥiber ta[*. Al r. 1 propongo *] sine tuto[re auctore*, formula attestata nella letteratura giurisprudenziale e nei documenti (cf. *e.g.* P.Ant. I 22, 13; PSI XI 1182, 110-111); al r. 4 del testo greco dopo Παῦλ̣ο̣ς leggerei ἐ̣σ̣[φράγισα piuttosto che ἐσφρ̣ά̣[γισα (BL XIII 137); in alternativa, si può pensare che le due minime tracce siano fortuite e che ἐσφράγισα fosse scritto nel rigo seguente in *eisthesis*, come nelle due sottoscrizioni precedenti. [↑](#footnote-ref-4)
5. P.CtYBR inv. 4233 è datato al 182, mentre gli altri sono stati assegnati al II secolo su base paleografica. Su PSI VI 730, per il quale non si esclude la fine del I sec., vd. *infra* n. 78. [↑](#footnote-ref-5)
6. Descritto da B. P. Grenfell e H. S. Hunt in P.Tebt. II 687 (1907 [rist. 1970]) e confluito nel *Corpus Papyrorum Latinarum* a cura di R. Cavenaile come CPL 166 (1958), il frammento è stato pubblicato da R. Marichal in ChLA V 306 (1975). Non era chiara, tuttavia, la sua natura di documento matrimoniale, per la quale cf. *supra* n. 1. TM 69903. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ed. pr*. L. Schiapparelli. Riedito da R. Marichal in *ChLA* XXV 783 (1986). Incluso (senza variazioni testuali rispetto all’*ed. pr.*) nei seguenti *corpora*: L. Schiaparelli, *Raccolta di documenti latini*, *I*, *Documenti romani*, Como 1923, p. 15 num. 11; P. F. Girard-F. Senn, *Textes de droit romain*, Paris 19376, p. 920 num. 3; J. Mallon-R. Marichal-C. Perrat, *L’écriture latine de la capitale romaine la minuscule*, Paris 1939, p. XI num. 16; A. Calderini, *Papiri latini. Appunti delle lezioni di papirologia*, Milano 1945, pp. 110-111 num. 43; CPL 207. TM 70006. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ed. pr.* H. A. Sanders, *A Soldier’s Marriage Certificate in Diploma Form*, «Proc. Am. Phil. Soc*.*» 81/4 (1939), pp. 581-590, il quale lo ha poi riedito in P.Mich. VII 442 (1947), accogliendo in parte le interpretazioni successive. Il testo è confluito senza innovazioni in *corpora* quali FIRA III 20 (1943) e in CPL 210 (1958). Reinterpretazioni successive si devono a: R. O. Fink, *The Sponsalia of a Classiarius: A Reinterpretation of P. Mich. Inv. 4703*, «TAPA» 72 (1941), pp. 109-124 e Id., *P. Mich. VII 422 (inv. 4703): Betrothal, Marriage, or Divorce?*, in A. E. Samuel (ed.), *Essays in Honor of C. Bradford Welles*, New Haven 1966, pp. 9-17; V. Arangio-Ruiz, *Sul P. Michigan inv. 4703*, in Id., *Parerga. Note papirologiche ed epigrafiche*, Napoli 1945, pp. 24-39; A. Berger, *Miscellanea* *papirologica*, «*JJP*» 1 (1946), pp. 13-40. Per una rilettura delle sottoscrizioni sul *verso* vd. V. B. Schuman, *The Greek Signatures of P. Mich. Inv. 4703*, «TAPA» 74 (1943), pp. 202-204. Il documento è stato, infine, ripubblicato da R. Marichal in ChLA V 295 (1975). TM 78524. [↑](#footnote-ref-8)
9. Il documento è l’unica *Doppelurkunde* di questa lista di cui sono preservate entrambe le scritturazioni. Un frammento della *scriptura exterior*, P.Mich. inv. 508, fu pubblicato da H. J. Wolff, *Zwei Juristiche Papyri der University of Michigan*, «Aegyptus» 17/4 (1937), pp. 463-478; in seguito la sua pertinenza a P.Mich. inv. 2217 fu riconosciuta da H. A. Sanders, *A Latin Marriage Contract*, «TAPA» 69 (1938), pp. 104-116 (cf. Id. in P.Mich. VII 434 – 1947), il quale pubblicò unitamente i due frammenti, così confluiti anche in FIRA III 17 (1943) e inSB V 8011 (1950). La *scriptura interior* è stata poi riconosciuta in P.Ryl*.* inv. Gr. 612, cosicché le due *scripturae* sono state pubblicate insieme in P.Ryl. IV 612 (1952) da C. H. Roberts e E. G. Turner, confluendo poi in CPL208-209; cf. K. Ayiter, *Noch einmal Papyri Michigan VII 434 (inv. no. 508, 2217) und Rylands Papyri no. 612*, «Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul» 3/4 (1954), pp. 79-89. Il documento, infine, è stato riedito da R. Marichal in ChLA IV 249 (1967), il quale ha accuratamente descritto la disposizione delle due *scripturae*, come evidenziato da E. G. Turner, *The Terms* Recto *and* Verso. *The Anatomy of the Papyrus Roll*, Bruxelles 1978 [= trad. it. a cura di G. Menci e G. Messeri Savorelli, Firenze 1994], pp. 39-42 e 57-60. TM 27148. [↑](#footnote-ref-9)
10. Vd. *supra* n. 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Vd. l’illustrazione di E. Meyer, *Legitimacy and Law in Roman World*, Cambridge 2004, p. 189. Nella documentazione di Dura i papiri non appaiono sigillati e, pertanto, si suppone che le sottoscrizioni venissero vergate in corrispondenza dei nodi (P.Dura, p. 14); lo stesso si osserva nei testi dal deserto di Giuda, nei quali non è stata trovata traccia di sigillatura, benché in due documenti (P.Yadin I 25 e 26: 9.VII.131; TM 23505-23506) sia usato il verbo ἐπισφραγίζω in riferimento ai testimoni (P.Yadin, p. 10; H. M. Cotton-A. Yardeni, *Discoveries in the Judaean Desert 27: Aramaic,* *Hebrew and Greek Documentary Texts from Naḥal Ḥever and Other Sites*, Oxford 1997, p. 11; critico rispetto all’uso solo formulare di ἐπισφραγίζω R. Haensch, *Die Verwendung von Siegeln bei Dokumenten der kaiserzeitlichen Reichsadministration*, in M.-F.  Boussac-A. Invernizzi (éd.), *Archives et sceaux du monde hellénistique, Torino, Villa Gualino, 13-16 gennaio 1993*, Paris 1996, pp. 449-496, in part. p. 461 n. 56). Ci sono, invece, testimonianze di sigillatura nei documenti doppi dall’Egitto: vd. *e.g.* i latini P.Lond. II 229, p. XXI (*infra* n. 44), in cui restano i sette sigilli, e ChLA XLVI 1364 (92; TM 70134), ora disperso, con resti di tre sigilli sul *verso*; per altre testimonianze cf. K. Vandorpe, *Seals in and on the Papyri of Greco-Roman and Byzantine Egypt*, in M.-F.  Boussac-A. Invernizzi (éd.), *Archives et sceaux du monde hellénistique, Torino, Villa Gualino, 13-16 gennaio 1993*, Paris 1996, pp. 231-291; su BGU XI 2061 (*infra* n. 39) vd. introd. a P.Oxy. LXV 4481, p. 160. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nel documento doppio tolemaico, infatti, le sottoscrizioni dei (sei) testimoni venivano apposte sul retro della *scriptura interior*, originariamente garante di autenticità e poi ridotta a un sunto dell’atto (Vandorpe, *Seals in and on the Papyri* cit*.*; M. Amelotti-L. Migliardi Zingale, *Osservazioni sulla duplice scritturazione dei documenti*, «Iura» 36 (1985), pp. 1-13; P.Thomas 6, p. 103 n. 13). Sui documenti doppi nel mondo romano vd. P.Dura, p. 14 e *passim*; P.Mur. II 115, pp. 243-254; E. Koffmahn*, Die Doppelurkunden aus der Wüste Juda. Recht und Praxis der jüdischen Papyri des 1. Und 2. Jahrhunderts n. Chr. samt Übertragung der Texte und deutscher Übersetzung*, Leiden 1968; H. J. Wolff, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemäer und des Prinzipats. Zweiter Band. Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs*, München 1978, pp. 78-80; P.Yadin, pp. 6-10; M. Talamanca, *Documento e documentazione (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto* XIII, Milano 1964, pp. 549-561, in part. pp. 548-549; Turner, *The Terms* Recto *and* Verso cit., pp. 26-53; P.Euphr. I-II; Rathbone in P.Thomas 6; Meyer, *Legitimacy and Law* cit., pp. 187-205; Ead., *Diplomatics, Law and Romanisation in the Documents from the Judaean Desert*, in J. W. Cairns-P. J. du Plessis (eds), *Beyond Dogmatics. Law and Society in the Roman World*, Edinburgh 2007, pp. 53-84; B. E. Nielsen, *A Catalog of Duplicate Papyri*, «ZPE» 129 (2000), pp. 187-214; U. Yiftach-Firanko, *s.v. Doppelurkunde*, in «*EAH*» (2013), pp. 2209-2210; U. Yiftach-Firanko-K. Vandorpe, *Immigration, Globalization, and the Impact on Private Law: The Case of Legal Documents*, in K. Vandorpe (ed.), *A Companion to Greco-Roman and Late Antique Egypt*, Hoboken (NJ) 2019, pp. 179-198. Per i documenti del deserto di Giuda, vd. in part. H. M. Cotton, *Diplomatics or external aspects of the legal documents from the Judaean desert: prolegomena*, in C. Hezser, *Rabbinic law in its Roman and Near Eastern context*, Tübingen 2003, pp. 46-61. Per le copie certificate di petizioni nella forma del documento doppio vd. R. Haensch, *Die Bearbeitungsweisen von Petitionen in der Provinz Aegyptus*, «ZPE» 100 (1994), pp. 487-546; Id., *Die Verwendung* cit*.*, con rimandi bibliografici a p. 469 n. 97; introd. a P.Oxy. LXV 4481, LXXIII 4961 e P.Horak 13. [↑](#footnote-ref-12)
13. Vd*. e.g.* Turner, *The Terms* Recto *and* Verso cit., pp. 26-53. In età romana la scrittura contro le fibre non è una prerogativa dei documenti doppi (per i testi del deserto orientale vd. *e.g*. Meyer, *Legitimacy and Law* cit., p. 188 n. 83, con riferimenti bibliografici), ma essi sono generalmente scritti contro le fibre: la scrittura lungo le fibre di P.Thomas 6 = PSI XI 1183 (47/8: TM 44495) è uno degli indizi che spingono D. Rathbone a contestare la sua natura di *Doppelurkunde*. La presenza delle sottoscrizioni dei testimoni (ma in numero di tre, diversamente dalle *testationes* romane: vd. *infra* n. 23) sul *verso* trasversali alla *scriptura exterior* sul *recto* si riscontra anche nel secondo tipo di documento doppio descritto nel Talmud babilonese (Koffmahn*, Die Doppelurkunden* cit.,p. 12). [↑](#footnote-ref-13)
14. Esempi sono la vendita di schiavi conservata in due copie in P.Euphr. 6-7 = SB XXIV 16167-16168 (6.XI.249; TM 23926-23927) e la vendita di cavallo in P.Euphr. 10 (SB XXIV 16171; TM 23930). Gli atti sono in greco, ma la maggioranza delle sottoscrizioni sul *verso* è in siriaco: il foglio, a causa del diverso senso di scrittura, per le sottoscrizioni sul *verso* è stato girato in senso orario e non antiorario (cf. la sottoscrizione in greco capovolta rispetto a quelle in siriaco al r. 4 di P.Euphr. 6-7). I documenti su pergamena a Dura-Europos, invece, presentano un formato peculiare rispetto a quelli su papiro (P.Dura, p. 14, con l’eccezione della compravendita di schiava in siriaco, P.Dura 28, su cui vd. *infra* n. 38), con delle evoluzioni nel tempo (Meyer, *Legitimacy and Law* cit., pp. 202-205). [↑](#footnote-ref-14)
15. Wolff, *Zwei Juristiche Papyri* cit*.*, p. 474 (cf. Id., *Das Recht* cit*.*, p. 79 n. 117) e Sanders, *A Latin Marriage Contract* cit. (cf. P.Mich. VII, p. 26; P.Ryl. IV, p. 101) interpretavano tali *diplomata* come un ‘trasferimento’ su papiro del formato del dittico, tipico delle *tabulae nuptiales*: il foglio di papiro sarebbe stato piegato al centro, come un bifoglio di codice, e avrebbe avuto la *scriptura interior* sulla pagina interna destra (pag. 3; la sinistra, pag. 2, sarebbe rimasta vuota), disposta perpendicolarmente alla base del foglio, e all’esterno, con andamento trasversale rispetto alla *scriptura interior*, i testimoni (pag. 4) e la *scriptura exterior* (pag. 1); per un confronto con l’effettiva disposizione delle due scritturazioni nei dittici lignei vd. *e.g.* G. Camodeca, *Dittici e trittici nella documentazione campana (8 a.C, – 79 d.C.)*, in M. David (ed.), *Eburnea diptycha: i dittici d’avorio tra Antichità e Medioevo*, Bari 2007, pp. 81-108, in part. pp. 85-86. Con una simile sistemazione, i nomi dei testimoni si sarebbero trovati sul retro della *scriptura interior* e trasversalmente ad essa (vd. l’illustrazione in Vandorpe, *Seals in and on the Papyri* cit*.*, pp. 239-240 con bibliografia alla n. 40, riprodotta in K. Vandorpe-B. Van Beek, *“Non Signat Aegyptus”? Seals and Stamps in the Multicultural Society of Greco-Roman Egypt*, in I. Regulski-K. Duistermaat-P. Verkinderen (eds), *Seals and Sealing Practices in the Near East. Developments in Administration and Magic from Prehistory to the Islamic Period* *(Proceedings of an International Workshop at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo on December 2-3, 2009)*, Leuven-Paris-Walpole (MA) 2012, pp. 81-98, in part. p. 84). I lavori di Wolff e Sanders sono citati da Meyer, *Legitimacy and Law* cit., p. 188 n. 84 a proposito dell’influsso del formato delle tavolette, ma con riferimento ai trittici anziché ai dittici. Sul parallelo con i dittici lignei vd. anche P.Thomas 6, p. 103. [↑](#footnote-ref-15)
16. Marichal in ChLA IV 249, seguito da Turner, *The Terms* Recto *and* Verso cit. Già in P.Mur. II, p. 245, in realtà, gli editori esprimevano perplessità circa questo supposto formato di ‘codice’. L’ipotesi di Wolff e Sanders, tuttavia, ha trovato seguito in letteratura: vd. Amelotti-Migliardi Zingale, *Osservazioni sulla duplice scritturazione* cit., p. 127; Vandorpe, *Seals in and on the Papyri* cit*.*, pp. 239-240. [↑](#footnote-ref-16)
17. Col. II, 31-33 (Alessandria, ca. 157-159; TM 20156): vd. Haensch, *Die Verwendung* cit*.*, p. 468 n. 94; Meyer, *Legitimacy and Law* cit., pp. 234-236. Per l’uso del termine *diploma*, che si fonda sulla stessa documentazione, vd. Turner, *The Terms* Recto *and* Verso cit., pp. 26-53; Meyer, *Legitimacy and Law* cit., p. 190; Yiftach-Firanko, *Doppelurkunde* cit. [↑](#footnote-ref-17)
18. Vd. *CJ*. 5.4.9 e le fonti citate in Meyer, *Legitimacy and Law* cit., p. 41 n. 101. Per la documentazione non papiracea vd. *supra* n. 4. [↑](#footnote-ref-18)
19. PSI VI 730 era stato invece considerato dall’*ed. pr*., L. Schiaparelli (seguito da Daris, *I papiri e gli ostraca latini* cit*.*, p. 124 n. 96), come la *scriptura interior* di una *Doppelurkunde* di tipo ellenistico (su cui vd. *supra* n. 12), poiché lo studioso aveva interpretato le tracce visibili in basso a destra come residui della perduta *scriptura exterior*. Che questo non sia il caso è dimostrato non solo dalla presenza dei testimoni sul *verso* (ChLA XXV, p. 782), ma dalla stessa constatazione della lacunosità dei testi su entrambe le facciate e dal ridotto spazio interlineare (4 mm max.) che separa queste tracce dal rigo superiore (contro i 2-3 cm di usuale separazione della *scriptura interior* da quella *exterior*). Una descrizione accurata per i documenti doppi romani su papiro è stata offerta da P. Benoit in P.Mur. II 115, p. 245 n. 11 e R. Marichal in ChLA IV 249, p. 49. Gli studiosi si sono opposti all’ipotesi di Wolff e Sanders (*supra* n. 15). Turner, che in un primo momento aveva accolto l’ipotesi di Sanders (in P.Ryl. IV, p. 101), ha poi convintamente supportato la teoria di Marichal per PSI VI 730, ChLA IV 249 e P.Mich. VII 442 (Turner, *The Terms* Recto *and* Verso cit., pp. 39-42 e 57-60); cf. anche J. Evans-Grubbs, *Women and the Law in the Roman Empire. A Sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood*, Routledge 2002, p. 126 n. 95. [↑](#footnote-ref-19)
20. L’editore Sanders ipotizzava per ragioni testuali che non fosse andato perduto più di uno o due righi in alto (P.Mich. VII, pp. 57-58); ciò appare confermato dalle sottoscrizioni sul *verso*, tutte e sette conservate. [↑](#footnote-ref-20)
21. La larghezza di 26 cm di P.Mich. VII 442 è compatibile con l’altezza media dei rotoli di età romana (vd. per i papiri letterari W. A. Johnson, *Bookrolls and Scribes in Oxyrhynchus*, Toronto-Buffalo-London 2004, pp. 141-143: 25-33 cm). Di seguito si riportano le misure (hxl) dei cinque testimoni: ChLA V 306 (mutilo a sinistra e in basso): 21,5x8,4 cm; PSI VI 730 (mutilo a destra e in basso): 10,9x10 cm; P.Mich. VII 442 (mutilo in alto e in basso): ca. 9x26 cm; ChLA IV 249: 6,5x7,6 cm (P.Ryl. IV 612, mutilo su tutti i lati tranne, forse, in alto: *scr. int*.) + 11x18,5 cm (P.Mich. VII 434, mutilo su tutti i lati: *scr. ext*.); P.CtYBR inv. 4233 (mutilo a sinistra, destra e in basso): 8,8x7,1 cm. In P.CtYBR inv. 4233 la formula di datazione permette all’ed. di calcolare un totale di ca. 56 lettere: considerando la larghezza massima di 7,1 cm ai rr. 2-3 (24 lettere conservate) si otterrebbe un rigo di 16-17 cm di larghezza (più i margini). [↑](#footnote-ref-21)
22. Cf. P.Dura 24 (159-160; TM 17221) e 25 (180; TM 17222), dove l’aspetto delle due *scripturae* ha fatto pensare a mani diverse. [↑](#footnote-ref-22)
23. Il numero di sette testimoni è usuale nelle *testationes* (vd. *e.g.* Talamanca, *Documento e documentazione* cit*.*, p. 550; Amelotti-Migliardi Zingale, *Συγγραφή, χειρόγραφον* cit., p. 136). Nei testi dal deserto di Giuda il numero di testimoni è variabile da quattro a sette (con una prevalenza di cinque testimoni negli esemplari dall’Arabia: Meyer, *Diplomatics* cit*.*, pp. 74-79; cf. Cotton-Yardeni, *Discoveries in the Judaean Desert 27* cit*.*, pp. 141-143); in questa documentazione si osserva anche la prassi per la quale, oltre ai testimoni e prima di essi, sottoscrivono anche una o più parti o chi scrive al loro posto, se analfabete. Un quadro simile è offerto dai documenti doppi di Dura-Europos e dal Medio Eufrate (P.Dura, p. 15; P.Euphr. 6, 7, 10), ma cf. anche P.Lond. II 229, p. XXI (vd. *infra* n. 44). [↑](#footnote-ref-23)
24. Non a sinistra del sigillo: cf. Wolff, *Zwei Juristiche Papyri* cit*.*, p. 474. [↑](#footnote-ref-24)
25. A giudicare dal testo incompleto sul *recto*, questa scelta non sembra strettamente giustificata dallo spazio insufficiente. È possibile, tuttavia, che il testo dell’atto non sia mutilo di molto in basso e che il primo testimone, avendo uno spazio appena sufficiente per terminare la sua sottoscrizione, non abbia voluto restringere il modulo della scrittura. [↑](#footnote-ref-25)
26. P.Mich. VII 442, p. 63; P.Mich. VII 434, comm. *verso* r. 2 (p. 26); cf. J. N. Adams, *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge 2003, pp. 74-75; G. Nocchi-B. Rochette, *Confusion de codes graphiques dans les papyrus latins*, in M. Capasso-M. De Nonno (edd.), *Studi paleografici e papirologici in ricordo di Paolo Radiciotti*, Lecce 2015, pp. 369-387, in part. p. 372 n. 14. Diversamente, Schuman, *The Greek Signatures of P. Mich. Inv. 4703*, p. 202 nota una dimestichezza con la scrittura greca nelle prime due sottoscrizioni di P.Mich. VII 442, ma vd. la forma di β, ε in Τιβερήνου, r. 4 (forse da leggere Τιβερείνου, con la legatura ει resa come *ei*); al r. 14, inoltre, la desinenza di Ἀντωνῖνος sembrerebbe scritta come -*us*. [↑](#footnote-ref-26)
27. Cf. P.Yadin 34 (ca. VII.131; TM 23515), in cui non c’è *scriptura interior*, nonostante sia stato lasciato spazio vuoto in alto (per un parallelo precedente alla conquista romana cf. P.Dura 34, 116 a.C.; TM 5046). Per P.Lond. II 229, p. XXI vd. *infra* n. 44. Un’evoluzione simile si era riscontrata nella seconda età lagide: vd. *supra* n. 12. [↑](#footnote-ref-27)
28. Per il Vicino Oriente vd. in part. P.Dura, p. 14 e P.Yadin, pp. 9-10, con particolare riferimento ai P.Dura 18 (28.VII.87; TM 17216), 20 (29.VI.121; TM 17218) e 24 (159-160; TM 17221), tutti su pergamena, e P.Yadin I 18 (5.IV.128; TM 23498) e 20 (19.VI.130; TM 23500). Per l’Egitto vd. BGU III 887; P.Col. VII 221; SB V 7523; P.Turner 22; ChLA XLVI 1364 (ora disperso): *supra* n. 11. Cf. la bibliografia citata *supra* n. 12. [↑](#footnote-ref-28)
29. Lo studioso osserva che nelle *tabulae* era la *scriptura exterior* a essere ‘compressa’ (introd. a P.Thomas 6, in part. p. 104). Egli ipotizza che casi come PSI VI 729, *int*. r. 2 (dove è omesso il numero della legione, che sembra aggiunto successivamente in *ext*. r. 2) e P.Oxy. XVII 2131, *int*. r. 19 (dove è omesso un numero di archiviazione: vd. Hunt nell’introd.) fossero motivati dalla volontà di risparmiare materiale scrittorio o di imitare il formato delle tavolette, con la differenza che nella prassi orientale era data più importanza alla *scriptura exterior* e alla sua buona leggibilità. Per i testi del deserto di Giuda, l’ipotesi che la *scriptura interior* venisse scritta per prima è stata riproposta da J. G. Oudshoorn, *The Relationship between Roman and Local Law in the Babatha and Salome Komaise Archives. General Analysis and Three Case Studies on Law of Succession, Guardianship and Marriage*, Leiden-Boston 2007, p. 160 relativamente a P.Yadin I 11 (6.V.124; TM 23489). [↑](#footnote-ref-29)
30. Le omissioni non sono ben osservabili a causa delle lacune, ma la diversità di estensione di questa sezione nelle due redazioni non pare giustificabile con il modulo della scrittura, che nella redazione *exterior* di questo documento è solo lievemente maggiore. [↑](#footnote-ref-30)
31. Essi sono, invece, correttamente collocati dopo i beni dotali in *ext*. r. 15, come osservato da V. Arangio-Ruiz, *Les documents du droit romain*, «MH» 10 3/4 (1953), pp. 238-247, in part. pp. 241-242, il quale però, sulla scorta delle edizioni del testo precedenti a quella di Marichal, credeva ancora erroneamente che P.Mich. VII 434, contenente la copia corretta, fosse la *scriptura interior*. Per i *parapherna* vd. in part. G. Häge, *Ehegüterrechtliche Verhältnisse in den griechischen Papyri Ägyptens bis Diokletian*, Cologne-Graz 1968, pp. 129 ss.; M. Talamanca, *Gli apporti patrimoniali della moglie nell’Egitto greco e romano*, «Index» 2 (1971), pp. 242-280; Yiftach-Firanko, *Marriage* cit*.*, pp. 129-148. Si può facilmente ipotizzare che lo scrivente sia stato indotto in errore, con un *saut du même au même*, dalla somiglianza dei capi di abbigliamento consegnati in dote (*in veste aestumata tunica et palliolum* …) con quelli consegnati come beni extradotali (*paraferna tunica et palliolum tribacum*). Si ricordano poi errori di lieve entità, come la confusione di *d* con *b* (*debit* per *dedit*, *int*. r. 3; *ab iugera* per *ad iugera*, *int*. r. 4); cf. *a‹d› vicu[m]*, *ext*. r. 5. Per un’analisi completa vd. Adams, *Bilingualism* cit., pp. 306, 446 e 623-628 e M. Leiwo-H. Halla-aho, *A marriage contract: aspects of Latin-Greek language contact (P. Mich. VII 434 and P. Ryl. IV 612 = ChLA IV 249)*, «Mnemosyne» 55/5 (2002), pp. 560-580. [↑](#footnote-ref-31)
32. ChLA IV, p. 49. Cf. anche P.Mur. II 115, p. 245 n. 11. [↑](#footnote-ref-32)
33. Entrambi i testi, la cui scrittura mostra forti affinità, presentano spazi interlineari piuttosto ampi, in particolare P.Mich. VII 442. In quest’ultimo, in cui i righi sono conservati nella loro interezza, si osserva uno specchio di scrittura abbastanza omogeneo, in particolare a sinistra, mentre a destra la lunghezza dei righi è meno uniforme, anche per il prolungamento di alcuni tratti (vd. rr. 1 e 3). In PSI VI 730 si osserva in particolare il r. 1 in *ekthesis*, con ingrandimento del modulo della lettera iniziale. [↑](#footnote-ref-33)
34. Cf. *supra* nn. 27-28. [↑](#footnote-ref-34)
35. Vd., nell’ambito dei documenti matrimoniali, i testi su pergamena di Dura-Europos (P.Dura, p. 14; cf. però P.Dura 28, su cui vd. *infra* n. 38). Un caso simile è rappresentato da P.Mur. II 116 (vd. *infra* n. 37), scritto contro le fibre e bianco sul retro, per il quale gli editori, proprio in ragione dell’accuratezza della scrittura, ipotizzano che si tratti della *scriptura exterior* di un documento doppio recante le sottoscrizioni dei testimoni in calce sul *recto*. Nella documentazione di provenienza (ma non necessariamente di origine) egiziana si vedano: le ‘*testationes* ibride’ (J. A. Straus, *Le contrat de vente P. Oxy. XLI 2951 - une testatio hybride?*, in P. Defosse (éd.), *Hommages à Carl Deroux. III. Histoire et épigraphie*, Bruxelles 2003, pp. 482-486) P.Lond. II 229, p. XXI (vd. *infra* n. 44) e P.Oxy. XLI 2951 (26.V.267; TM 16515); P.Lond. III 1178 p. 214 = P.Agon. 6 (vd. *infra* n. 39); probabilmente il frammentario PSI VI 729 (77; TM 70005), il cui *verso* è bianco. [↑](#footnote-ref-35)
36. Vd. l’elenco dei testimoni riportato in Yiftach-Firanko, *Marriage* cit. Sono noti esempi dall’Egitto di documenti matrimoniali scritti *transversa charta*, per i quali, tuttavia, non permangono indizi di una doppia scritturazione: vd. P.Oxy. II 371 descr. = SB XXVIII 16944 (97; TM 18177), P.Oxy. II 372 descr. = SB XXVIII 17045 (74/5; TM 20592). Per il IV sec. vd. anche P.Vindob. G 13753 *recto*, ed. L. C. Colella, *P.Vindob. G 13753* *recto e verso: due documenti del dossier di Aurelia Demetria alias Ammonia*, «JJP» 49 (2019), pp. 97-123. [↑](#footnote-ref-36)
37. P.Dura 30 (1.X.232; TM 17227), 31 (18.VI.204; TM 17228), 32 (254; TM 17229); P.Mur. II 115 = SB X 10305 (124; TM 16759), 116 = SB X 10306 (II sec.; TM 26882); P.Yadin I 18 (cit. *supra* n. 28), P.Hever 65 = P.Yadin 37 (7.VIII.131; TM 23517), P.Hever 69 (130; TM 24330). Vd. inoltre P.Bostra inv. 2 (citato da H. M. Cotton-W. E. H Cockle- F. G. B. Millar, *The Papyrology of the Roman Near East: A Survey*, «JRS» 85 (1995), 214-235, in part. p. 223 num. 172), ed. J. Gascou, *Nouveaux papyrus de Syrie et d’Arabie*, «Index» 45 (2017), pp. 125-137. [↑](#footnote-ref-37)
38. Vd. in part. gli elenchi forniti da Turner, *The Terms* Recto *and* Verso cit., con discussione della precedente bibliografia, e, limitatamente al Vicino Oriente, Cotton-Cockle-Millar, *The Papyrology of the Roman Near East* cit. (aggiornamenti sui nuovi ritrovamenti in B. Palme, *Public Memory and Public Dispute: Council Minutes between Roman Egypt and the Dead Sea*, in A. Lange-E. Tov-M. Weigold (eds), *The Dead Sea Scrolls in Context: Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of Ancient Texts, Languages, and Cultures*, II, Leiden 2011, pp. 881-894, in part. pp. 882-884, e K. Czaikowski, *Localized Law: The Babatha And Salome Komaise Archives*, Oxford 2017, pp. 5-14); cf. *supra* n. 12. Un testimone interessante è P.Dura 28, compravendita di schiava (243; TM 17225): l’atto, scritto su pergamena in siriaco eccetto che per una sottoscrizione in greco sul *recto* (r. 27) e una sul *verso* (r. 3), presenta sottoscrizioni sia sul *recto* sia sul *verso* (in perpendicolare). Gli editori notano che, benché in siriaco, esso è redatto secondo la prassi dei documenti greci di Dura o degli accampamenti romani sulla frontiera dell’Eufrate (P.Dura, pp. 142-143; E. Crisci, *Scrivere greco fuori d’Egitto: Ricerche sui manoscritti greco-orientali di origine non egitziana dal IV secolo a. C. al VII d. C.*, Papyrologica Florentina 27, Firenze 1996, p. 135 n. 29); cf. P.Euphr. 6, p. 8. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Diplomata* in greco di provenienza ma non di origine egiziana: compravendite di schiavi: BGU I 316 (Askalon, 12.X.359; TM 20204); III 887 (Side, 8.VII.151; TM 20070); III 913 (Myra, Licia, 11.VI.206; TM 20077); P.Turner 22 (Side, 142; TM 15690); diploma di atleta: P.Lond. III 1178, p. 214 = P.Agon. 6 (Neapolis, ante 212; TM 22834). *Diplomata* in greco dall’Egitto: una ricevuta autenticata di *deposita* di un soldato (P.Col. VIII 221: Ophieion (Tebe), 29.XII.143; TM 17631), una dichiarazione giurata di sei veterani (SB V 7523: Arsinoite, 11.II.153; TM 14027) e copie autenticate di petizioni al prefetto: BGU III 970 *int*. + II 525 *ext*. (Arsinoite, 28.III.177; TM 9420+9217); XI 2061 (Alessandria, 20.XII.210; TM 16915); P.Bingen 103 (Ossirinco?, 186-193 o 212-217 = TM 78071) con J. D. Thomas, *P.Bingen 103 reconsidered*, «CE8» 84 (2009), pp. 271-277; P.Horak 13 (?, 177/8?; TM 78369); P.Oxy. XVII 2131 (Ossirinco, 25.III.207; TM 17511); LXV 4481 (Ossirinco, III.179; TM 78580); LXXIII 4961 (Ossirinco, 14.XI.223; TM 118651); P.Stras. IV 235 (Hermopolis?, 200-206; TM 16973). Per l’analisi dei documenti vd. la bibliografia citata *supra* n. 12, in part. Haensch, *Die Verwendung* cit*.* [↑](#footnote-ref-39)
40. Vd. l’analisi di Meyer, *Legitimacy and Law* cit., pp. 189-215. Il Vicino Oriente ha restituito accordi matrimoniali che adottano non solo il formato romano, ma anche la datazione consolare e le formule stipulatorie. Molto dibattuta è la questione del rapporto tra diritto romano e diritti locali; in particolare, relativamente agli accordi matrimoniali, quello della *interpretatio Graeca* o *Hebraica*: vd. da ultimo Czaikowski, *Localized Law* cit*.*, in part. pp. 38-48, con discussione bibliografica; tra i contributi precedenti vd. H. M. Cotton, *Marriage contracts from the Judaean desert*, «Materia giudaica» 6 (2000), pp. 1-6 e U. Yiftach-Firanko, *Judean Desert Marriage Documents and* Ekdosis *in the Greek Law of the Roman Period*, inR. Katzoff-D. Schaps (eds), *Law in the Documents of the Judaean Desert*, Leiden-Boston 2005, pp. 67-84; di contro R. Katzoff, *On P. Yadin 37 = P.Hever 65*, in R. Katzoff-D. M. Schaps (eds.), *Law in the Documents from theJudean Desert*, Leiden 2005. Per il ruolo del greco nella comunicazione con le autorità romane nei documenti del deserto di Giuda vd. in part. H. M. Cotton, *The Languages of the Legal and Administrative Documents from the Judaean Desert*, «ZPE» 125 (1999), pp. 219-231 ed Ead., *Diplomatics* cit*.*, pp. 51-52 (in cui si evidenzia una diversa risposta dell’Arabia e della Giudea alla ‘provincializzazione’; cf. Meyer, *Legitimacy and Law* cit., pp. 187-205); cf. inoltre W. Eck, *Lateinisch, Griechisch, Germanisch…? Wie sprach Rom mit seinen Untertanen?*, in L. de Ligt-E. A. Hemelrijk-H.W. Singor (eds) *Roman Rule and Civic Life: Local and Regional Perspectives*. *Proceedings of the Fourth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 BC–AD 476), Leiden, June 25–28, 2003*, Amsterdam 2004, pp. 3-19; M. O. Wise, *Language and Literacy in Roman Judaea: A Study of the Bar Kokhba Documents*, New Heaven-London 2015; Czaikowski, *Localized Law* cit*.*, pp. 115-132. Oudshoorn, *The Relationship* cit*.*, pp. 23-24, 63-92, in part. p. 68 n. 18, e 198-204, critica la connessione con il grado di romanizzazione sia dell’uso del greco sia della forma del documento doppio. Per la documentazione in lingue locali nei documenti su papiro del Vicino Oriente vd. Cotton-Cockle-Millar, *The Papyrology of the Roman Near East* cit. e, più di recente, Czaikowski, *Localized Law* cit. [↑](#footnote-ref-40)
41. Meyer, *Legitimacy and Law* cit., pp. 187-205. [↑](#footnote-ref-41)
42. Vd. *e.g.* Adams, *Bilingualism* cit., p. 623, su ChLA IV 249. [↑](#footnote-ref-42)
43. TM 17460. [↑](#footnote-ref-43)
44. TM 11654. Nel documento si riconoscono influssi orientali (vd. P.Thomas 6, pp. 104-105; Straus, *Le contrat de vente P. Oxy. XLI 2951* cit*.*): alla redazione oggettiva seguono le sottoscrizioni in stile soggettivo delle parti e di quattro testimoni e, infine, un *docket* in greco; la sezione riservata alla *scriptura interior*, ancora sigillata, non ha mostrato tracce di scrittura, il che lascia pensare che si tratti di un sunto dell’atto. La presenza di sottoscrizioni delle parti oltre che dei veri e propri testimoni caratterizza molti documenti doppi durani (P.Dura 31 e 32) e del deserto orientale (vd. Cotton, *Diplomatics* cit*.*; Meyer, *Diplomatics* cit*.*). [↑](#footnote-ref-44)
45. Queste osservazioni concernono solo gli accordi matrimoniali veri e propri, che iniziano con la registrazione dell’unione matrimoniale, secondo lo schema: NN *filiam suam* NN *e lege Iulia quae de maritandis ordinibus lata est liberorum procreandorum causa in matrimonio collocavit* (ChLA IV 249; ChLA V 306; P.CtYBR inv. 4233; PSI VI 730); cf. Bernini, *Un contratto dotale* cit*.*, p. 260. Quanto alla menzione dello sposo e alla costituzione di dote vd. *infra*. Diverso è il caso di P.Mich. VII 442, di tipologia differente (vd. *supra* n. 4), che nella parte conservata mostra un influsso del greco anche nell’indicazione dei connotati personali (vd. *infra* n. 57). Sull’uso di repertori di formule vd. M. Amelotti-G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975; L. Migliardi Zingale, *Sull’uso dei formulari nella confezione di documenti giuridici: testimonianze dall'Egitto romano e bizantino*, inC. Basile-A. Di Natale,*Atti del VII Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia. Siracusa, 29 novembre - 2 dicembre 2001*, *Quaderni del Museo del Papiro 11*,Siracusa 2003, pp. 99-106, con particolare riferimento a P.Wisc. II 50, 20-22 (*supra* n. 4) per i documenti matrimoniali. [↑](#footnote-ref-45)
46. Già Montevecchi, *I contratti di matrimonio* cit., p. 19 aveva osservato queste peculiarità della documentazione bizantina. Vd. ora Colella, *P.Vindob. G 13753* cit., pp. 107-108 su P.Vindob. G 13753 *recto* (Ermopoli, 304), copia dell’accordo matrimoniale già noto da SB XXVI 16502 (TM 17298), dove si menziona la *lex Papia Poppaea* anziché la *lex Iulia*; la prima è normalmente citata nelle dichiarazioni di nascita, ma era percepita come fortemente connessa alla seconda (vd. U. Manthe, *Lex Iulia et Papia*, in *BNP* online (2006), ultimo accesso: marzo 2021). Sulla legislazione matrimoniale augustea in relazione allo scopo di procreare figli legittimi vd. O. Péter, *Liberorum quaerendorum causa – L’image ideale du mariage et de la filiation a Rome*, «RIDA» 38 (1991), pp. 285-331 e J. Urbanik, *Husband and wife,* inP. J. du Plessis-C. Ando-K. Tuori (eds), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016, pp. 473-486, nonché J. Evans-Grubbs, *Marrying and Its Documentation in Later Roman Law*, in Ph. L. Reinolds-J. Witte Jr (eds), *To Have and To Hold: Marrying and Its Documentation in Western Christendom*,Cambridge 2007, pp. 43-94, in part. p. 80; paralleli su tavoletta sono *AE* 2016 num. 2034 e T.Alb. 1 (*supra* n. 4), con la variante *[inf]antium sponsum procreandorum cause*, r. 3: vd. D. G. Hunter, *Marrying and the* Tabulae Nuptiales *in Roman North Africa*, in Ph. L. Reinolds-J. Witte Jr (eds), *To Have and To Hold* cit*.*, pp. 95-113, in part. p. 104); per i paralleli letterari vd. Bernini, *Un contratto dotale* cit*.*, p. 260, comm. rr. 1-3. [↑](#footnote-ref-46)
47. Si lascia per ora da parte P.Mich. VII 442, di incerta natura, nel cui testo superstite non sono enumerati i beni costituenti la dote. [↑](#footnote-ref-47)
48. Adams, *Bilingualism* cit., p. 623; Leiwo-Halla-aho, *A marriage contract* cit*.*, pp. 576-577. [↑](#footnote-ref-48)
49. Adams, *Bilingualism* cit., pp. 306, 446 e 623-628 (cf. J. N. Adams, *The New Vindolanda Writing-Tablets*, «CQ» 53/2 (2003), pp. 530-575, in part. p. 548; Id., *Social variation and the Latin language*, Cambridge 2013, p. 230); Leiwo-Halla-aho, *A marriage contract* cit. Sul termine *scyrina* vd. R. Mascellari, *P.Mil.Vogl. IV 222, 11 : σκύρινος*, «Comunicazioni dell’Istituto Papirologico ‘G. Vitelli’» 11 (2013), pp. 111-114, con rimando a C. Préaux, *Review of: H. A. Sanders, A Latin Marriage Contract, dans the Proceedings of the American Philological Association 69*, «CE» 30 (1940), pp. 297-298. [↑](#footnote-ref-49)
50. Questi sono elencati per primi in ChLA IV 249. In PSI VI 730 è l’elenco dei beni dotali è mutilo; esso comincia con i gioielli d’oro (r. 5) e prosegue con capi di abbigliamento (r. 9) e con oggetti di bronzo (r. 11). [↑](#footnote-ref-50)
51. Per i grecismi vd. *infra* n. 53. Si noti, inoltre, che in questo testo occorre solo l’ablativo *pon(do)* (rr. 5, 8, 13, 14), mentre in ChLA IV 249 troviamo anche la forma *statmo* < σταθμός, per la quale vd. Adams, *Bilingualism* cit., p. 626; Leiwo-Halla-aho, *A marriage contract* cit*.*, pp. 574-575. [↑](#footnote-ref-51)
52. Adams, *Bilingualism* cit., pp. 306 e 623-628; Leiwo-Halla-aho, *A marriage contract* cit. Sul termine *scyrina* vd. *supra* n. 49. [↑](#footnote-ref-52)
53. PSI VI 730: *coccinam* < κόκκινος (r. 9); *mnae* < μνᾶ (r. 12); *scaphiu* < σκάφιον (r. 14). Per *cottatia* (r. 7), occorrente anche in ChLA IV 249, sono state proposte diverse spiegazioni (errore per *collaria* o *crotalia*: PSI VI p. 177; Leiwo-Halla-aho, *A marriage contract* cit*.*, p. 571; errore per *condalia*: P.OsloII p. 116; CPLp. 312; S. Russo, *I gioielli nei papiri di età greco-romana*, Firenze 1999, pp. 188-189); non è nota la desinenza assunta da τέταρτον, traslitterato qui (rr. 6 e 7) e in ChLA IV 249 nell’abbreviazione *tet(-)*. Si noti la forma *scaphiu*, accusativo con caduta della nasale finale, in cui φ è reso correttamente con *ph*. Le unità di peso, rispettivamente romana e greca, *unciae* (r. 8) e *mnae* (r. 12), sono espresse al nominativo, come in ChLA IV 249 (*mnae*: *int*. r. 10, *ext*. r. 13); cf. invece il genitivo *tetartorum* in ChLA V 306, 4. In P.CtYBR inv. 4233 l’unico termine superstite dell’accordo dotale è *subricopallium* < σουβρικοπάλλιον (r. 4), attestato per la prima volta in latino (vd. Bernini, *Un contratto dotale* cit*.*, p. 261). [↑](#footnote-ref-53)
54. Quanto alla forma di *y* nei papiri latini in corsiva antica, vd. G. Iovine, *On Domitian’s letter in ChLA X 417 (P.Berol. inv. 8334\*)*, «CE» 95/1 (2020), pp. 105-113, in part. pp. 108 e 113. [↑](#footnote-ref-54)
55. Adams, *Bilingualism* cit., p. 627; cf. Leiwo-Halla-aho, *A marriage contract* cit*.*, p. 574, con riferimento all’interpretazione di Marichal, che riconduceva la forma *lecythoe* a un nominativo di prima declinazione, *lecythoae*. Cf. nei suddetti lavori anche l’analisi delle forme *arca* e *tunica*, interpretabili come accusativi con caduta della nasale finale o come nominativi. In relazione a ChLA V 306, 6 è interessante l’errore *duae*, in cui la percezione del genere femminile del sostantivo λήκυθος influenza la scelta della declinazione per il numerale. [↑](#footnote-ref-55)
56. Cf. Adams, *Bilingualism* cit., pp. 306 e 624-625; Leiwo-Halla-aho, *A marriage contract* cit*.*, p. 570. Devo ad A. Pezzella l’osservazione che lo stesso *inauris* è un antico calco di ἐνώτιον, anche se a quest’altezza cronologica il termine è ormai stabile nel lessico latino e il legame con il modello greco non è più percepito (cf. Adams, *Bilingualism* cit., p. 624). *Ampulla* è attestato anche in T.Vindol. II 184, a1 r. 8 (120-130; TM 114443); 201, 8 (92-97; TM 114457); 439, 6 (ca. 97-103; TM 114664). [↑](#footnote-ref-56)
57. Vd. l’analisi di Fink, *The Sponsalia* cit*.*, p. 119 e Adams, *Bilingualism* cit., pp. 82, 466, 528-529, 628. Per il contesto di ritrovamento del documento, la casa di Sokrates a Karanis, vd. P. van Minnen, *House-to-house enquiries: an interdisciplinary approach to Roman Karanis*, «ZPE» 100 (1994), pp. 227-251, in part. p. 244; cf. S. Strassi Zaccaria, *Prosopografia e incarichi amministrativi a Karanis nel II sec. d. C. Proposte interpretative*, «ZPE» 85 (1991), pp. 245-262. Per l’espressione *dotis nomine dicere* (rr. 6-7) invece di *dotem dicere* o *doti aliquid dicere* vd. A. Berger, *Miscellanea papirologica*, «JJP» 1 (1946), pp. 13-40, in part. pp. 16-17. [↑](#footnote-ref-57)
58. Come notato da Sanders, *A Latin Marriage Contract* cit., p. 115, in contrasto con i documenti doppi greci di età romana. [↑](#footnote-ref-58)
59. Le presenti osservazioni si basano sull’ispezione autoptica del papiro da me condotta il 12 febbraio 2020. Ringrazio il Prof. R. Pintaudi e la Direttrice della Biblioteca Medicea Laurenziana, Dott.ssa M. P. Bellini, per avermi accordato il permesso di studiare il papiro, la cui immagine è disponibile in rete: <http://www.psi-online.it/documents/psi;6;730>. [↑](#footnote-ref-59)
60. La prima parte del gentilizio della donna è caduta in lacuna al r. 1, ma non c’è ragione di escludere l’integrazione *Anto]|niam* (rr. 1-2) dell’*ed. pr.*; non integra Marichal in ChLA XXV 783. [↑](#footnote-ref-60)
61. Sanders, *A Latin Marriage Contract* cit., p. 116. Vd. anche P. M. Meyer, *Neue juristische Papyrusurkunden und Literatur*, «ZVglRWiss» 39 (1921), pp. 220-282, in part. p. 230; Montevecchi, *I contratti di matrimonio* cit., p. 30 n. 1; R. Taubenschlag, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*, Warsaw 19552, pp. 106 n. 14, 110 n. 22, 118 n. 55, 127 n. 94, 140 n. 39; H. J. Wolff, *Zur Wirksamkeit des Eheverbots für römische Soldaten*, in A. Biscardi et al. (eds), *Mneme Gheorghiou A. Petropoulou (1897-1964)*, Athens 1984, pp. 79-84, in part. pp. 83-84. [↑](#footnote-ref-61)
62. Vd. *infra* n. 78. [↑](#footnote-ref-62)
63. Cf. Sanders, *A Latin Marriage Contract* cit., p. 116, *s[uam secundum legem Iuliam quae de maritandis].* [↑](#footnote-ref-63)
64. Cf. anche T.Alb. 1, 4 (*supra* nn. 4 e 46). Per la connotazione della sposa come vergine nei documenti greci vd. SB XXIV 16256, 5 (117/8; TM 11677); P.Yadin I 18, 4 (*supra* n. 28); SPP XX 5, 4-[5] (14.VIII.136; TM 15021); P.IFAO I 30, [9]-10 (138-160; TM 11498); SPP XX 15 (*ante* 27.X.189; TM 15012); P.Cair.Masp. I 67007 *verso*, 7 (566-570; TM 18982). [↑](#footnote-ref-64)
65. ChLA IV 249, *int*. rr. 1-2: *[C. Antistius Nomissianus filiam suam] Zenarion virginem, e lege Iulia [quae de maritandis ordinibus |lata est liberorum procrea]ndorum causa in matrimonio [eam collocavit*; *ext*., rr. 1-3: *[C. Antistiu]s Nomissianus filiam suam virginem [Zenarion e lege | Iuli]a quae de maritandis ordinibus lat[a est liberorum pro|creando]rum causa, in matrimonio eam collo[cavit*; P.CtYBR inv. 4233, 2-3: *e leg]e Iulia quae de maritandis or[dinibus lata |est in matrimonio eam] colocavit*. Cf. *supra* n. 46. [↑](#footnote-ref-65)
66. Per la sua riedizione cf. *supra* n. 1. Per *liberos creare* vd. CIL VI 2114, 6 (*supra* n. 4) e *TLL* IV.1159.33-36 *s.v.* *creo*; cf. D. 1.7.15.2; *CJ.* 8.17.12.5; *Nov. Sev.* 2 pr. [↑](#footnote-ref-66)
67. Questa la restituzione del r. 3 finora proposta: *liber[orum* *(?) - - -* Schiaparelli (il quale riporta il suggerimento di Arangio-Ruiz, *liber[orum ius habentem*), seguito da *Marichal*; *libero[rum quaerendorum causa uxorem dedit]* Meyer, *Neue juristische Papyrusurkunden und Literatur* cit.; *libero[rum procreandorum causa in matrimonium dedit]* Sanders, *A Latin Marriage Contract* cit., p. 116. [↑](#footnote-ref-67)
68. J. Urbanik *per verba.*  [↑](#footnote-ref-68)
69. P.Ryl. IV 612, 3-4: *M. Petronius Servilliu]s, eique dotis dixit et de{b}‹d›it ea omni[a quae infra scripta sunt pro eadem | supra scripta*; P.Mich. VII 434, 4-5: - - -*] M. Petronius Servillius eique do[t]is d[ixit et dedit ea omnia |quae infra scripta sunt pro ead]em supra scripta.* Si noti l’uso del nominativo anche in P.CtYBR inv. 4233, 3: *Ti. Claudius Puro [Heraclianus | uxorem duxit.* L’uso del dativo, invece, ricorre per *Gemello* anche in ChLA V 306, 2, che potrebbe avere la stessa formulazione di PSI VI 730. [↑](#footnote-ref-69)
70. Vd. Varro, *de lingua Latina* VI 69-70, con analisi di U. Bartocci, *Spondebatur pecunia aut filia*, Roma 2002, che critica il tradizionale accostamento del passo varroniano con quello in cui Gellio (*N. A*. IV 4, 1-4) tratta degli sponsali. Che *spopondit* abbia per oggetto la dote e non la donna che viene promessa in sposa era stato osservato da Wolff, *Zur Wirksamkeit des Eheverbots* cit*.*, p. 83 n. 7 (cf. Meyer, *Neue juristische Papyrusurkunden und Literatur* cit*.*, p. 230, che vedeva qui un riferimento agli *sponsalia*). Devo al Prof. Cosimo Cascione l’osservazione che il verbo *spopondit* fa pensare alla prospettiva di un’eventuale restituzione della dote attraverso un’*actio ex stipulatu*, che sarebbe stata vantaggiosa da un punto di vista processuale, in quanto sarebbe bastato dimostrare l’avvenuta *stipulatio*. [↑](#footnote-ref-70)
71. Cf. rispettivamente l’integrazione proposta per ChLA IV 249, *int*. r. 3, *ext*. r. 5, e il testo parzialmente superstite in ChLA V 306, 3. [↑](#footnote-ref-71)
72. In entrambi il riferimento è alla *dotis dictio* e *datio* (*dotis … dixit et dedit*). Sulla costituzione di dote nel secondo papiro (all’epoca non ancora edito in P.Mich. VII e, quindi, citato come P.Mich. inv. 4703) vd. Berger, *Miscellanea papirologica cit.* [↑](#footnote-ref-72)
73. Vd. il commento di Arangio-Ruiz, *Les documents du droit romain* cit., p. 240. [↑](#footnote-ref-73)
74. Il totale era presumibilmente di sette: vd. *supra* n. 23. [↑](#footnote-ref-74)
75. Cf. ChLA IV 249 *verso*, 1-2. [↑](#footnote-ref-75)
76. Devo la lettura del nome a un gentile suggerimento di Rodney Ast. [↑](#footnote-ref-76)
77. La prima traccia è compatibile con *l*, tanto che Marichal trascriveva *]  L. Pro  ̣ [*, ma la collocazione della sequenza nella seconda metà del rigo rende difficile pensare a un *praenomen*. [↑](#footnote-ref-77)
78. TM 26921. Gli editori (P.Select, p. 38) hanno datato questo documento al II secolo su base paleografica, proponendo, però, una forchetta cronologica più stretta (127-148) in ragione delle corrispondenze prosopografiche con SB I 5217 = FIRA III 6 (Theadelphia, *post* 4.II.148); TM 13977. L’eventuale identificazione dei due Numissius Crispus supporterebbe la datazione al II secolo di PSI VI 730. Il papiro fu attribuito alla fine del I secolo dall’*ed. pr.*, Schiaparelli (il quale non escludeva il II secolo), seguito da S. Daris, *I papiri e gli ostraca latini d’Egitto*, «Aevum» 74 (2000), pp. 105-175, in part. p. 124 n. 96 e Yiftach-Firanko, *Marriage* cit*.*, p. 21. Marichal lo datò tra il I e il II secolo, ma propendendo per il II sulla base delle somiglianze paleografiche con P.Mich. VII 442; vd. anche P.Mich. VII 467. [↑](#footnote-ref-78)
79. TM Nam ID 10794. Cf. Yiftach-Firanko, *Marriage* cit*.*, p. 21, dove PSI VI 730 è citato come proveniente da Ossirinco*.* [↑](#footnote-ref-79)
80. Le tracce superstiti, benché in cattivo stato, potrebbero essere compatibili con le letture [οὐετρ]α̣ν̣ός (r. 2) e [οὐε]τ̣[ρα]νός (r. 4); il caso più problematico è quello del r. 2, dove tra il supposto *ny* e il seguente *omicron* c’è molto spazio. Gli editori precedenti leggevano al r. 2 α[ ̣  ̣]ος (Schiaparelli) oppure α  ̣ [ ̣]ος (Marichal) e al r. 4 ]νος (Schiaparelli) oppure ] ̣ [ ̣ ̣]νος (Marichal). [↑](#footnote-ref-80)
81. La trascrizione dei documenti tiene conto delle edizioni che confluiranno nel *CLTP\**. P.Mich, VII 442, di diverso contenuto (vd. *supra* n. 4), presenta lo stesso formato di ChLA IV 249 e PSI VI 730; nella parte finale, in cui si fa riferimento a un precedente matrimonio di Demetria, si riconoscono sezioni comuni agli accordi citati sopra: II. costituzione di dote (*ditio et datio dotis*; rr. 7-8), probabilmente seguita dalla sua stima piuttosto che dall’elenco dei beni dotali; verisimilmente, IV. dichiarazione dello sposo di aver ricevuto la dote, se si accetta l’integrazione *accepisse* (rr. 9-10; vd. *supra*). [↑](#footnote-ref-81)
82. Vd. in part. F. De Visscher, *Un nouveau documents sur la ‘Donatio ante nuptias’ (P.Mich. 508-2217)*, «CE» 19 (1944), pp. 101-107. [↑](#footnote-ref-82)
83. Bernini, *Un contratto dotale* cit*.*, p. 259 pensa che qui si faccia riferimento a una parte dei beni dotali promessa (*dari*, r. 10), che si aggiunge alla parte ricevuta (*accepisse*, r. 6) dallo sposo. In base al confronto coi paralleli, si può ipotizzare che in P.CtYBR inv. 4233, 7-10 sia menzionata una *donatio ante nuptias* (vd. *prae*, r. 10; cf. ChLA IV 249 *int*. rr. 11-12, *ext*. rr. 15-16) o una sezione sui doveri dei coniugi (forse attestata anche in ChLA V 306, 11-13). [↑](#footnote-ref-83)
84. La datazione alla fine dell’atto è coerente con la redazione oggettiva in forma di *testatio*: vd. Talamanca, *Documento e documentazione* cit*.*, pp. 548-560. [↑](#footnote-ref-84)